



CODICE DI COMPORTAMENTO

IN MATERIA DI INFORMAZIONE SOCIETARIA AL MERCATO

AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2016

INDICE

PARTE I – IL CODICE	1
1. Generalità	1
2. Normativa di riferimento	1
3. Obiettivo	2
4. Definizioni.....	2
5. Ambito di applicazione	4
6. Trattamento dei dati personali.....	5
7. Comunicazioni	5
8. Obbligo di riservatezza	6
9. Sanzioni	6
PARTE II – LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	8
10. Eventi rilevanti	8
11. Informazione previsionale.....	10
12. Fuga di notizie e comunicazioni al pubblico (previgente disciplina dei c.d. “rumors”)	11
13. Progetti, trattative, manifestazioni di intenti	11
14. Informazione in assemblea	12
15. Incontri con operatori del mercato	12
16. Sondaggi di mercato (market sounding)	13
PARTE III – PROCEDURA	15
17. Competenze e responsabilità	15
18. Norme Generali.....	15
19. Comunicati al Mercato.....	16
20. Ritardo della comunicazione	19
21. Incontri con operatori del mercato	22

22. Interviste, convegni e seminari	22
23. Diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate	23
24. Sito Internet.....	23
PARTE IV – IL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE.....	26
25. Norme generali.....	26
25.5 La Società conserva l'elenco delle Persone Informate.....	26
Parte V – Disposizioni generali.....	27
26. Approvazione e aggiornamento del Codice	27

PARTE I – IL CODICE

1. GENERALITÀ

Il presente codice di comportamento (di seguito il “**Codice**”) viene emanato da Tamburi Investment Partners S.p.A. (di seguito “**TIP**” o la “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia di informazione societaria ed in conformità a quanto previsto dall’art. 1, criterio 1.C.1, lett. j), del Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate (come rivisitato nel luglio 2015).

Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti TIP e le società da essa controllate con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, come definite nel successivo paragrafo 4.2 del presente Codice.

Non è oggetto di disciplina del presente Codice la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto del presente Codice.

Non è altresì soggetta alla disciplina del presente Codice la gestione della segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito il “**MAR**”) e delle disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2016/957 nonché, per quanto tuttora ancora applicabili, ai sensi dell’art. 187-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (di seguito il “**TUF**”) e della relativa disciplina attuativa di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (di seguito il “**Regolamento Mercati**”).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Codice è stato emanato in attuazione degli artt. 17 e 18 del MAR e delle disposizioni di cui ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2016/347 e 2016/1055 nonché, per quanto tuttora ancora applicabili:

- (a) delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 1 e 115-*bis* del TUF;
- (b) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”);
- (c) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, rispettivamente “**Borsa Italiana**” e il “**Regolamento di Borsa**”);
- (d) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui alle vigenti Istruzioni al Regolamento di Borsa (di seguito le “**Istruzioni al Regolamento di Borsa**”);
- (e) delle raccomandazioni formulate da Consob in materia di informazione societaria

e, in particolare, delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 2006 in materia di “*Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti*”, per quanto tuttora applicabile, disponibile sul sito di Consob (www.consob.it) (di seguito la “**Comunicazione Consob 2006**”); nonché

- (f) delle raccomandazioni in materia di informazione societaria contenute nella *Guida per l’Informazione al Mercato* predisposta dal Forum sull’informativa societaria, pubblicata da Borsa Italiana nel corso del mese di giugno 2002, per quanto tuttora applicabile, disponibile sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) (di seguito la “**Guida per l’Informazione al Mercato**”).

Ai fini dell’aggiornamento del presente Codice rileva altresì la Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016, anch’essa disponibile sul sito di Consob (www.consob.it) (la “**Comunicazione Consob 2016**”).

3. **OBIETTIVO**

L’obiettivo di una regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) è quello di evitare che tale trattamento possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque possa essere tale da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate consente, quindi, di tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano l’emittente quotato, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

La *ratio* dell’obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate in conformità a modalità prestabilite è da individuarsi nell’obiettivo di impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non conosciute dal pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori, che di tali informazioni non sono a conoscenza.

La regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate contenuta nel presente Codice non pregiudica e non supera la disciplina contenuta nel Codice di Comportamento in materia di *internal dealing*, tempo per tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, alla quale si aggiunge.

4. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

4.1 Evento Rilevante

L’evento come individuato all’Articolo 10 della Parte II del presente Codice.

4.2 Informazioni Privilegiate

Ai fini del presente Codice per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 del MAR:

- (a) un'informazione avente carattere preciso,
- (b) che non è stata resa pubblica,
- (c) concernente, direttamente o indirettamente, TIP o le Società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e
- (d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se:

- (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e
- (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Strumento Finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'art. 7 del MAR ⁽¹⁾.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, degli Strumenti Finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

4.3 Persone Informate

Tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in

(1) Cfr. Considerando 16 del MAR: “Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate”.

Cfr. Considerando 17 del MAR: “Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice”.

ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative a TIP o alle Società Controllate (come di seguito definite).

4.4 Registro delle Persone Informate

Il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative a TIP o alle Società Controllate, disciplinato dal presente Codice e dalla Procedura “Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate” tempo per tempo adottata dalla Società in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 del MAR e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/347 nonché, per quanto tuttora ancora applicabili, all’art. 115-*bis* del TUF e agli artt. 152-*bis*/152-*quinqüies* del Regolamento Emittenti.

4.5 Referente

Il soggetto preposto all’attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, nominato dal Consiglio di Amministrazione di TIP, a norma del successivo Articolo 17 del Codice.

4.6 Società Controllate

Per Società Controllate si intendono:

- (a) le società su cui TIP dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- (b) le società su cui TIP dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- (c) le società su cui TIP ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- (d) le società su cui TIP, in base ad accordi con altri soci, dispone da sola di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea.

Ai fini dell’individuazione di un rapporto di controllo nei termini di cui sopra, si considerano anche i diritti spettanti a Società Controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone di TIP.

4.7 Strumenti Finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono gli strumenti descritti dall’art.1, paragrafo 1, punto 1) del MAR ed emessi da TIP.

5. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

5.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice:

- (a) gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti di TIP e delle Società Controllate; e
- (b) le Persone Informate.

5.2 Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, a tal uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione di TIP, introdurrà nel presente Codice e nei relativi Allegati le modifiche che dovessero rendersi necessarie per effetto di disposizioni normative e regolamentari, nazionali o UE, ovvero di linee guida e/o comunicazioni emanate dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie, di tempo in tempo vigenti, riferendo in merito ad ogni modifica al Consiglio di

Amministrazione della Società alla prima riunione utile successiva.

- 5.3 Il Referente, o altro incaricato della Società, consegnerà copia del presente Codice ai soggetti di cui al precedente paragrafo 5.1, unitamente al modulo di cui all'Allegato 1, rispettivamente:
- (a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda gli Amministratori e Sindaci di TIP e delle Società Controllate;
 - (b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti di TIP e delle Società Controllate; ovvero
 - (c) all'atto di conferimento di un incarico per quanto riguarda le altre Persone Informate.
- 5.4 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato a norma del paragrafo 5.2 del presente Codice, il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere copia del Codice, come integrato e/o modificato, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5.3, ai soggetti indicati nel paragrafo 5.1.
- 5.5 I soggetti di cui al paragrafo 5.1 che hanno ricevuto copia del presente Codice, ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4 di cui sopra, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire al Referente, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, il modulo riportato nell'Allegato 1, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione del presente Codice (ovvero delle sue integrazioni e/o modifiche), restando, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti, dal momento della ricezione del modulo di cui all'Allegato 1 (determinato, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi del precedente paragrafo 5.3), indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del modulo stesso.
- In ogni caso, il Referente, o altro incaricato della Società che consegnerà il Codice a norma dei paragrafi 5.3 e 5.4 che precedono, farà quanto in suo potere per ottenere (i) la compilazione e sottoscrizione del modulo di accettazione di cui all'Allegato 1, nonché (ii) la riconsegna del modulo in parola da parte dei soggetti di cui al paragrafo 5.1.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 6.1 Ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 5.1, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 in conformità del paragrafo 5.5, fornisce irrevocabilmente il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati richiesti.
- 6.2 Il Referente conserva le dichiarazioni scritte con le quali i soggetti di cui al paragrafo 5.1 danno atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Codice e prestano il consenso per il trattamento dei dati richiesti.

7. COMUNICAZIONI

- 7.1 Le comunicazioni tra i soggetti di cui al paragrafo 5.1 e il Referente, previste dal paragrafo 5.5 del presente Codice e dalla Procedura "Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate" tempo per tempo adottata dalla Società, dovranno essere effettuate per iscritto come segue:

- (a) se indirizzate al Referente, alla sua attenzione via email ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi: Tamburi Investment Partners S.p.A., Via Pontaccio 10, 20121, Milano, c.a. dott.ssa Alessandra Gritti, ovvero via e-mail all'indirizzo PEC: tamburisp@legalmail.it;
 - (b) se ai soggetti di cui al paragrafo 5.1, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 1 del presente Codice.
- 7.2 In caso di variazione degli indirizzi ovvero dei recapiti di cui alla lettera (a) del paragrafo 7.1, il Referente provvederà a comunicare tempestivamente ai soggetti di cui al paragrafo 5.1 detta variazione.
- 7.3 I soggetti di cui al paragrafo 5.1 saranno tenuti a comunicare al Referente qualsiasi variazione degli indirizzi e dei recapiti, comunicati ai sensi del paragrafo 7.1, tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 8.1 I soggetti di cui all'Articolo 5 del presente Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate, di cui siano a conoscenza, relative alla Società o alle Società Controllate. Le suddette Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga nel rispetto delle norme sugli abusi di mercato (e, quindi, soltanto durante il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione) e, in ogni caso, senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal presente Codice, a norma dell'Articolo 19.
- 8.2 È fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'Articolo 5 del presente Codice rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengono Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma dell'Articolo 19 del presente Codice.

9. SANZIONI

- 9.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui alle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti.
- 9.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte dei componenti degli organi di amministrazione o controllo di TIP o delle Società Controllate, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di dette società, si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (a) della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione della società relativa al periodo in cui la violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata;
 - (b) il competente organo di amministrazione potrà eventualmente proporre all'Assemblea la revoca per giusta causa del soggetto inadempiente, ovvero

dell'incarico affidato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti inadempiente;

(c) ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

9.3 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte dei dipendenti di TIP o delle Società Controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti

9.4 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di TIP e/o o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

PARTE II – LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

10. EVENTI RILEVANTI

Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, del MAR, la Società è tenuta a:

- (a) comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- (b) garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività;
- (c) pubblicare e conservare sul proprio sito Internet per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Il Regolamento Emittenti, inoltre, prevede l’obbligo di comunicare al mercato talune informazioni predeterminate, di natura periodica o straordinaria, fra le quali, in particolare, quelle relative:

- alle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio d’esercizio, nel bilancio consolidato, e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché alle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni siano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio di tali soggetti e gli stessi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. È in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio la comunicazione che adempie ad un obbligo normativo (art. 66, comma 3, lett. (a) del Regolamento Emittenti);
- alle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva (i) il progetto di bilancio, (ii) la proposta di distribuzione del dividendo, (iii) il bilancio consolidato, (iv) il bilancio semestrale abbreviato e (v) i resoconti intermedi di gestione. (art. 66, comma 3, lettera (b), del Regolamento Emittenti);
- ad eventuali scostamenti rilevanti fra i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi già messi a disposizione del pubblico rispetto all’andamento effettivo della gestione (art. 68 del Regolamento Emittenti);
- a raccomandazioni di investimento in forma scritta concernenti l’emittente, dallo stesso prodotte o diffuse (art. 69-*novies* del Regolamento Emittenti);
- ad operazioni di fusione, scissione e ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura (art. 70 del Regolamento Emittenti);
- alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare *ex* artt. 2447-*bis* e ss. del codice civile (art. 70-*bis* del Regolamento Emittenti);
- ad acquisizioni e cessioni significative (art. 71 del Regolamento Emittenti);
- ad operazioni con parti correlate (Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, come

- successivamente modificato ed integrato);
- a modifiche dell'atto costitutivo, all'emissione di obbligazioni e ad acconti sui dividendi (art. 72 del Regolamento Emittenti);
- all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie (art. 73 del Regolamento Emittenti);
- a provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (art. 74 del Regolamento Emittenti);
- al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato (se redatto) approvati (artt. 77-78 del Regolamento Emittenti);
- alle relazioni finanziarie semestrali ed ai rendiconti intermedi di gestione (artt. 81-82 del Regolamento Emittenti).

Il Regolamento Emittenti si limita, dunque, ad elencare non tassativamente, senza pretesa di completezza, alcuni eventi considerati "tipicamente" dar luogo ad Informazione Privilegiata, in tal modo evitando le rigidità connesse ad una disciplina analitica di tali eventi e rendendo, quindi, la materia più flessibile ed aderente all'esperienza ed alla casistica concreta.

Anche la Guida per l'Informazione al Mercato riporta, a titolo esemplificativo, un elenco non esaustivo di eventi che normalmente, in relazione della loro natura e dimensione, più frequentemente potrebbero costituire Informazione Privilegiata, quali:

1. ingresso in, o uscita da, un settore di business;
2. dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
3. acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
4. rinuncia all'incarico da parte della società di revisione, ovvero revoca dell'incarico di revisione;
5. operazioni sul capitale o emissione di warrant;
6. emissione di obbligazioni e di altri titoli di debito;
7. modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
8. perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
9. operazioni di fusione o scissione;
10. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
11. conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
12. controversie legali;
13. cambiamenti nel personale strategico della società;
14. operazioni sulle azioni proprie;
15. presentazione di istanze, richiesta di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.

In ogni caso sono da considerare Eventi Rilevanti il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio.

11. INFORMAZIONE PREVISIONALE

L'art. 68 del Regolamento Emittenti disciplina gli obblighi di informazione al pubblico in materia di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo.

Con specifico riguardo all'informazione previsionale, la Comunicazione Consob 2006, sebbene risalente al 2006 e riferita alla previgente disciplina normativa e regolamentare, e pertanto essa sia parzialmente superata in ragione delle intercorse modifiche normative e/o regolamentari, contiene indicazioni in ogni caso utili per l'interpretazione e l'applicazione della disciplina attualmente in vigore.

In particolare, la citata Comunicazione Consob 2006 ha ritenuto opportuno precisare che gli emittenti strumenti finanziari (quotati o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) sono tenuti a specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

Il Principio n. 6 della Guida per l'Informazione al Mercato fornisce chiarimenti sui contenuti dell'informazione previsionale e sulle relative modalità di trattamento e di diffusione al mercato da parte degli emittenti.

Il Principio in parola raccomanda, inoltre, che gli emittenti comunichino senza indugio al mercato gli eventuali scostamenti significativi tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e la successiva informazione consuntiva o previsionale.

A tal riguardo, Consob (cfr. Comunicazione Consob 2006) ha ritenuto opportuno precisare che:

- (a) per dati previsionali e obiettivi quantitativi "diffusi", in relazione ai quali occorre verificare gli scostamenti rispetto all'andamento effettivo della gestione, si intendono i dati resi pubblici sia attraverso le modalità indicate dal Regolamento Emittenti, sia in adempimento di altre previsioni contenute nel TUF e relativi regolamenti di attuazione, come ad esempio i prospetti concernenti la sollecitazione all'investimento e/o di quotazione;
- (b) l'accertamento di detti scostamenti rispetto ai dati previsionali deve essere effettuato con riferimento non soltanto ai risultati che si evidenziano al momento della formale approvazione delle situazioni contabili periodiche (relazioni trimestrali e semestrali, bilancio), ma anche avendo riguardo a successive previsioni formulate dagli stessi emittenti che aggiornano le precedenti stime, riferite ai medesimi periodi. In ogni caso il comunicato per il pubblico deve indicare anche le ragioni dei citati scostamenti.

Il Principio n. 6 della Guida per l'Informazione al Mercato raccomanda, infine, che gli emittenti comunichino al mercato le proprie valutazioni riguardo agli scostamenti significativi tra i "risultati attesi dal mercato" – sulla base, ad esempio, degli studi o delle analisi prodotti dagli analisti finanziari (c.d. *consensus estimate*) – e i risultati attesi già

comunicati al mercato dagli emittenti stessi.

Sul punto, la Comunicazione Consob 2006 ha precisato che, in caso di eventuali scostamenti, gli emittenti sono tenuti a individuarne le ragioni e, conseguentemente, ad invitare gli analisti a riconsiderare le proprie aspettative, attraverso la diffusione di annunci al pubblico (c.d. *profit warning*) elaborati sulla base delle previsioni interne aggiornate.

12. FUGA DI NOTIZIE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO (PREVIGENTE DISCIPLINA DEI C.D. “RUMORS”)

Ai sensi dell’art. 114, comma 1, del TUF comma 4, del TUF, nel caso in cui gli emittenti quotati o una persona che agisca in loro nome o per loro conto comunicano - nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio - Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto ad obblighi di riservatezza, gli emittenti quotati hanno il generale obbligo di darne comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale. Tale obbligo, ha portata generale e sussiste anche in difetto di rumors e/o di variazioni rilevanti dei prezzi.

Peraltro, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, Consob può sempre chiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, la divulgazione di notizie e documenti necessari per l’informazione al pubblico nella misura in cui Consob stessa ravvisi il rischio che il pubblico possa essere indotto in errore su fatti e circostanze rilevanti, ferma restando la possibilità di opposizione alla richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 6, del TUF.

In tutti i casi in cui la Società non abbia ancora diffuso l’Informazione Privilegiata (es. poiché la comunicazione è stata ritardata in base alla normativa tempo per tempo in vigore) e:

- (a) vi sia un “*rumour*” sul mercato che si riferisca in modo esplicito a tale Informazione Privilegiata;
- (b) tale “*rumour*” è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita;

la Società provvede senza indugio a comunicare al pubblico l’Informazione, come indicato nel presente Codice.

13. PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI DI INTENTI

Il Principio 3 della Guida per l’Informazione al Mercato raccomanda quanto segue:

“1. Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l’approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un’operazione che costituisce evento rilevante ai sensi del Principio n. 2, sono comunicati al mercato se si è in presenza congiuntamente di:

- a. segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l’adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;*
- b. fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi*

iniziali o intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

2. Ai fini del comma 1 lett. a., la confidenzialità delle informazioni non si ritiene violata se gli emittenti o i soggetti controllanti comunicano per ragioni di ufficio le informazioni stesse a terzi soggetti vincolati per legge o per contratto alla segretezza.”

14. INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA

Il Principio 4 della Guida per l'Informazione al Mercato raccomanda quanto segue:

“1. La comunicazione in assemblea di informazioni rilevanti è consentita soltanto se preventivamente esse sono comunicate al mercato.

2. In caso di diffusione involontaria in assemblea di informazioni rilevanti, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

3. Qualora i soggetti intervenuti in assemblea pongano domande concernenti eventi per i quali non ricorrano le condizioni di applicazione dei Principi n. 2 e 3, gli amministratori possono utilizzare l'espressione “nessun commento” o equivalente.”

15. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO

La Comunicazione Consob 2006 ha ribadito quanto in precedenza previsto dalla Guida per l'Informazione al Mercato, rilevando che per quanto concerne i dati e le notizie diffusi nel corso di incontri con analisti finanziari e relativi a fatti che, pur non essendo idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (e per tale motivo non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 114 del TUF) sono comunque idonei, quando resi pubblici, a produrre effetti sull'andamento delle contrattazioni sul mercato, Consob ritiene necessario garantire la parità informativa tra i diversi operatori e, pertanto, raccomanda ai soggetti di cui all'art. 114, primo comma, del TUF che organizzino o comunque partecipino ad incontri con analisti finanziari od operatori del mercato:

- (a) di comunicare anticipatamente a Consob e a Borsa Italiana data, luogo e principali argomenti dell'incontro e di trasmettere, agli stessi organi, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro medesimo;
- (b) di aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, di pubblicare, con le modalità di cui all'art. 66 del Regolamento Emittenti, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- (c) di predisporre accorgimenti idonei a fare sì che anche le proprie società controllate rispettino i principi sopra indicati.

Resta fermo che, ove nel corso dei suddetti incontri, siano diffusi dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, gli emittenti dovranno diffondere, relativamente a tali dati un comunicato ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Regolamento Emittenti.

16. SONDAGGI DI MERCATO (MARKET SOUNDING)

- 16.1 Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di TIP.
- 16.2 La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:
- (a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
 - (b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione;
- 16.3 Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (*disclosing market participant*), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo 16.3.
- 16.4 Ai fini dell'art. 10, paragrafo 1, del MAR, la comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 16.3 e 16.5.
- 16.5 Ai fini del paragrafo 16.4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione ⁽²⁾:
- (a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;

⁽²⁾ Con riguardo al Final Report "Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information", pubblicato dall'ESMA, si segnalano, in particolare, i seguenti passaggi:

Markets Soundings: È stato eliminato l'obbligo per il soggetto che riceve il sondaggio di mercato (MSR) di informare colui che lo effettua (DMP) del suo eventuale disaccordo in ordine alla natura privilegiata o meno dell'informazione comunicata nell'ambito del sondaggio stesso. Analogamente, è stato eliminato l'obbligo del MSR di astenersi dal comunicare al DMP una tale diversa valutazione, ove essa sia fondata su informazioni diverse da quelle ricevute dal DMP stesso.

Delay of disclosure of inside information : Sono stati forniti ulteriori esempi, con riguardo (a) alle negoziazioni in corso che possono costituire legittimo interesse al ritardo (M&A, scissioni, ristrutturazioni ecc.) e (b) ai segnali che, laddove forniti dall'emittente, possono generare aspettative del mercato tali da comportare una situazione in cui il ritardo della comunicazione di un'informazione privilegiata contraria ai suddetti segnali rischia di indurre in errore il pubblico (interviste, presentazioni, ecc.). È stata estesa la portata di un legittimo interesse al ritardo che si verifica nel caso in cui l'informazione privilegiata riguarda una decisione assunta dal CdA che necessita dell'approvazione di un ulteriore organo sociale, diverso dall'assemblea degli azionisti, poiché sono state eliminate due condizioni per la sussistenza dello stesso (rischio di pregiudicare la libertà decisionale del secondo organo e probabile decisione discordante del medesimo).

- (b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- (c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- (d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

- 16.6 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.
- 16.7 Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo 16.7 e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.
- 16.8 In deroga alle disposizioni del presente Articolo 16, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.
- 16.9 Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente Articolo 16 per un periodo di almeno cinque anni.

PARTE III – PROCEDURA

17. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione di TIP provvede a nominare:
- (a) il Referente, stabilendone la durata dell'incarico, i limiti dei poteri e le competenze a questi spettanti, nonché l'eventuale remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina del Referente; nonché
 - (b) eventuali altri soggetti incaricati di elaborare tutti i supporti di comunicazione necessari (*slideshow*, prospetti, rapporti annuali, servizio internet, ecc) alla tempestiva trasmissione agli investitori istituzionali italiani ed esteri delle Informazioni Privilegiate.
- 17.2 Il Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali. In particolare, il Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe), approva:
- (a) i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente; e,
 - (b) in linea generale, le modalità di gestione dei rapporti con la stampa e con gli investitori istituzionali.
- 17.3 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe).
- 17.4 Il Referente:
- (a) cura i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate concernenti la Società o le Società Controllate;
 - (b) assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dal presente Codice, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, approvati dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe).
- 17.5 Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Referente e dei soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione a norma del precedente paragrafo 17.1, lettera (b), che, d'intesa con il Referente, garantiscono l'omogeneità delle informazioni da comunicare all'esterno.

18. NORME GENERALI

- 18.1 TIP divulga le Informazioni Privilegiate con uno strumento tecnico che permette

di:

- (a) diffondere le Informazioni Privilegiate:
 - i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
 - ii) gratuitamente;
 - iii) simultaneamente in tutta l'Unione;
- (b) comunicare le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
 - ii) la ragione sociale completa di TIP;
 - iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso TIP;
 - iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
 - v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

TIP assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

18.2 Gli obblighi di comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite:

- (a) la diffusione di comunicati stampa al mercato – o altri mezzi idonei ai sensi delle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti – approvati dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe); nonché
- (b) nei casi in cui sia previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.

18.3 TIP assicura la continuità delle informazioni, la costanza dei contenuti e la coerenza tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e la successiva informazione consuntiva o previsionale.

La Società comunica al mercato, senza indugio, eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati precedentemente comunicati, illustrandone le ragioni.

18.4 Qualora con riferimento ai fatti verificatisi nella sfera di attività di TIP, dei soggetti che la controllano o delle Società Controllate sussistano dubbi circa la idoneità di detti fatti ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni di TIP, trovano applicazione i criteri evidenziati nel paragrafo "Definizioni" della Parte I, nonché nella Parte II del presente Codice.

19. COMUNICATI AL MERCATO

19.1 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene, nel rispetto degli obblighi previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti come di tempo in tempo vigenti, di norma tramite comunicati stampa da redigersi, salvo speciali ragioni, in conformità agli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al

Regolamento di Borsa, se del caso integrati secondo le indicazioni contenute nelle stesse Istruzioni al Regolamento di Borsa.

19.2 Il comunicato contiene gli elementi essenziali idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli Eventi Rilevanti e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.

19.3 I comunicati devono essere redatti nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Per "correttezza" si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato.

La "chiarezza" attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari.

Per "parità di accesso" si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari.

19.4 Gestione Interna

19.4.1 Qualsiasi Persona Informata che, alla luce delle linee guida di cui alla Parte II che precede, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività di TIP o delle Società Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza:

- (a) al Presidente e Amministratore Delegato di TIP e al Vice Presidente munito di deleghe;
- (b) al Referente.

19.4.2 Il Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe):

- (a) valuta la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 19.4.1; e
- (b) stabilisce se:
 - (i) procedere ad effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni del presente Codice, ovvero
 - (ii) ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni indicate all'Articolo 20 che segue.

19.4.3 Nel caso in cui il Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe) assuma la decisione di cui al punto (i) del paragrafo 19.4.2 che precede, il Referente, con il supporto dei soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione di TIP a norma del paragrafo 17.1, lettera (b) del presente Codice, procede alla redazione del comunicato e lo sottopone all'approvazione del Presidente e Amministratore Delegato (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,

del Vice Presidente munito di deleghe).

Qualora il Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe)], assuma la decisione di cui al punto (ii) del paragrafo 19.4.2 che precede, il Referente, con il supporto dei soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione di TIP a norma del paragrafo 17.1, lettera (b) del presente Codice, procede alla redazione della comunicazione a Consob prevista dall'art. 66-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, specificando nella stessa le circostanze che giustificano il rinvio della comunicazione della Informazione Privilegiata al mercato. Il testo della comunicazione a Consob è sottoposto all'approvazione del Presidente e Amministratore Delegato (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente munito di deleghe) e viene trasmesso a Consob a cura del Referente, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della relativa Informazione Privilegiata.

19.4.4 I comunicati relativi ad Eventi Rilevanti che siano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIP vengono predisposti dal Referente, con il supporto dei soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione di TIP a norma del paragrafo 17.1, lettera (b), del presente Codice e sono approvati dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe) a norma del precedente paragrafo 19.4.3.

19.4.5 Ogni soggetto che sia venuto a conoscenza di Informazioni Privilegiate relative ad un Evento Rilevante verificatosi nella sfera di attività delle Società Controllate, comunica senza indugio, per il tramite degli Amministratori Delegati delle Società Controllate, tale circostanza:

- (a) al Presidente e Amministratore Delegato della Società e al Vice Presidente munito di deleghe;
- (b) al Referente; e
- (c) ai soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione di TIP a norma del paragrafo 17.1, lettera (b) del presente Codice,

indicando che si tratta di segnalazione effettuata in applicazione dell'art. 114, comma 1, TUF.

A seguito di detta segnalazione, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 19.4.2 e 19.4.3 e al successivo paragrafo 19.5.

19.5 Diffusione

19.5.1 Il comunicato, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, viene diffuso senza indugio previa approvazione del Presidente e Amministratore Delegato (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente munito di deleghe).

19.5.2 Il Referente provvede senza indugio alla trasmissione del comunicato tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate

(SDIR) individuato dalla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato dove sono negoziati gli Strumenti Finanziari della Società, il comunicato viene trasmesso a Borsa Italiana e a Consob almeno 15 minuti prima della diffusione del comunicato medesimo. In difetto di osservazioni da parte di Borsa Italiana e Consob, il comunicato viene diffuso tramite SDIR.

- 19.5.3 Qualora il servizio SDIR non sia utilizzabile per motivi tecnici, il comunicato viene trasmesso (i) ad almeno due agenzie di stampa, e (ii) via fax alla Borsa Italiana e alla Consob, almeno 15 minuti prima dell'invio alle agenzie di stampa, qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato dove sono negoziati gli Strumenti Finanziari della Società.
- 19.5.4 Una volta completata la procedura di diffusione al mercato del comunicato, il Referente provvede all'ulteriore diffusione del comunicato presso gli organi di informazione e la comunità finanziaria.
- 19.5.5 I comunicati relativi alla Società sono pubblicati, a cura del Referente, sul sito Internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione.
I comunicati sono mantenuti disponibili sul sito Internet della Società per almeno cinque anni dalla loro pubblicazione.
- 19.5.6 Ai fini della divulgazione del comunicato a norma del presente Articolo 19, il Referente può avvalersi di soggetti terzi, di fiducia della Società.

20. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

20.1 TIP può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di TIP o di una Società Controllata;
- (b) il ritardo della comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) TIP è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Per la verifica della sussistenza del **punto (a)**, è necessario fare riferimento alle Linee Guida dell'ESMA (luglio 2016), ai sensi delle quali:

For the purposes of point (a) of Article 17(4) of MAR, the cases where immediate disclosure of the inside information is likely to prejudice the issuers' legitimate interests could include but are not limited to the following circumstances:

- a. *the issuer is conducting negotiations, where the outcome of such negotiations would likely be jeopardised by immediate public disclosure. Examples of such negotiations may be those related to mergers, acquisitions, splits and spin-offs, purchases or disposals of major assets or branches of corporate activity, restructurings and reorganisations.*

- b. *the financial viability of the issuer is in grave and imminent danger, although not within the scope of the applicable insolvency law, and immediate public disclosure of the inside information would seriously prejudice the interests of existing and potential shareholders by jeopardising the conclusion of the negotiations designed to ensure the financial recovery of the issuer;*
- c. *the inside information relates to decisions taken or contracts entered into by the management body of an issuer which need, pursuant to national law or the issuer's bylaws, the approval of another body of the issuer, other than the shareholders' general assembly, in order to become effective, provided that:*
 - i. *immediate public disclosure of that information before such a definitive decision would jeopardise the correct assessment of the information by the public; and*
 - ii. *the issuer arranged for the definitive decision to be taken as soon as possible.*
- d. *the issuer has developed a product or an invention and the immediate public disclosure of that information is likely to jeopardise the intellectual property rights of the issuer;*
- e. *the issuer is planning to buy or sell a major holding in another entity and the disclosure of such an information would likely jeopardise the implementation of such plan;*
- f. *a transaction previously announced is subject to a public authority's approval, and such approval is conditional upon additional requirements, where the immediate disclosure of those requirements will likely affect the ability for the issuer to meet them and therefore prevent the final success of the deal or transaction.*

Per la verifica della sussistenza del **punto (b)**, è necessario fare riferimento alle Linee Guida dell'ESMA (luglio 2016), ai sensi delle quali:

For the purposes of point (b) of Article 17(4) of MAR, the situations in which delay of disclosure of inside information is likely to mislead the public includes at least the following circumstances:

- a. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is materially different from the previous public announcement of the issuer on the matter to which the inside information refers to; or*
- b. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay regards the fact that the issuer's financial objectives are not likely to be met, where such objectives were previously publicly announced; or*
- c. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is in contrast with the market's expectations, where such expectations are based on signals that the issuer has previously sent to the market, such as interviews, roadshows or any other type of communication organized by the issuer or with its approval.*

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, TIP può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere (a), (b) e (c) di cui sopra.

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del presente Articolo 20, TIP notifica tale ritardo alla CONSOB, con le modalità previste al paragrafo 20.4, e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo 20, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

20.2 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al presente Articolo 20 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, TIP comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

Il presente Articolo include le situazioni in cui un “*rumour*” si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente Articolo, quando tale “*rumour*” sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

20.3 Per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico a norma dell'art. 17, paragrafo 4, terzo comma, del MAR, TIP usa uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

- (a) data e ora:
 - i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso TIP;
 - ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di TIP;
- (b) identità delle persone che presso TIP sono responsabili:
 - i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'art. 17, paragrafo 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

20.4 Le comunicazioni alla CONSOB ai sensi del presente Articolo 20 devono essere effettuate con le modalità previste nella Comunicazione 2016: via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via

posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

- 20.5 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Articolo 20, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 2016/1055. Come riportato nell'art. 4, co. 3 che così recita:

"3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti: (a) identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico; (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico. 4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3".

21. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO

- 21.1 Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dai soggetti autorizzati dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe).
- 21.2 A tal riguardo, tenuto conto di quanto indicato nell'Articolo 15 della Parte II del presente Codice, al Referente devono essere comunicati con anticipo la data, il luogo e l'ora degli incontri con analisti, investitori istituzionali od operatori del mercato, nonché gli argomenti che in essi verranno trattati, precisando se nel corso di tali incontri verranno comunicate Informazioni Privilegiate e trasmettendo al Referente la relativa documentazione, affinché dia corso agli adempimenti di competenza.
- 21.3 Nel caso di incontri ristretti, il Referente provvede alla diffusione al pubblico della relativa documentazione attraverso il sito Internet della Società.

22. INTERVISTE, CONVEGNI E SEMINARI

- 22.1 Le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari che abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate, possono essere effettuati, oltre che dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP e dal Vice Presidente munito di deleghe, da altri soggetti secondo le modalità di seguito indicate nel presente

Articolo 22.

22.2 L'informativa al pubblico da chiunque resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base delle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati diffusi al mercato.

22.3 Gestione Interna

22.3.1 Al fine di consentire i riscontri e gli adempimenti di competenza, devono essere comunicati, con congruo anticipo, al Referente l'imminenza o la mera possibilità di svolgimento di interviste, nonché dei possibili argomenti che verranno trattati.

22.3.2 Il Referente, in base alla rilevanza degli argomenti, richiede, normalmente e salvo il caso in cui gli eventi qui considerati siano effettuati dal Presidente e Amministratore Delegato di TIP o dal Vice Presidente munito di deleghe, l'autorizzazione all'effettuazione di tali interviste al Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente munito di deleghe).

22.3.3 Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi di TIP o delle Società Controllate non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione del Presidente e Amministratore Delegato di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente munito di deleghe), a norma del precedente paragrafo 22.3.2.

23. DIFFUSIONE INVOLONTARIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

E' possibile che nel corso di interviste, convegni e seminari, in occasione delle Assemblee della Società o delle Società Controllate, nell'ambito di incontri con gli operatori del mercato o in altre circostanze, si verifichi una diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate.

23.1 Gestione Interna

In caso di eventuale diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate, ogni soggetto che sia venuto a conoscenza di tale circostanza deve darne immediata comunicazione al Presidente e Amministratore Delegato di TIP, al Vice Presidente munito di deleghe, al Referente e ai soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione di TIP a norma del paragrafo 17.1, lettera (b) del presente Codice, che, ai fini della comunicazione al mercato, provvederanno per quanto di rispettiva competenza in conformità alle disposizioni del presente Codice.

24. SITO INTERNET

24.1 La Società, in adempimento agli obblighi informativi per gli emittenti quotati, mette a disposizione del pubblico sul proprio sito Internet le Informazioni Regolamentate, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

In particolare, anche in coerenza con quanto previsto nel principio n. 7 della

Guida per l'Informazione al Mercato, nonché delle raccomandazioni della Comunicazione Consob 2006, per quanto tuttora applicabili, pubblica, tramite il Referente, sul proprio sito Internet:

- (a) la documentazione societaria (fra cui lo statuto, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* del TUF e i codici e le procedure adottati dalla Società e di cui è richiesta la pubblicazione);
- (b) le relazioni finanziarie (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione) e, in generale, la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di quanto previsto in materia di informazione periodica (artt. 77-83 del Regolamento Emittenti);
- (c) la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di quanto previsto in materia di operazioni straordinarie (artt. 70-76 del Regolamento Emittenti);
- (d) le informazioni comunicate al mercato, nonché la documentazione distribuita in occasione degli incontri con operatori del mercato;
- (e) nella misura in cui ne è richiesta la pubblicazione, le informazioni in merito a eventuali piani di incentivazione in favore di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, e alla politica di remunerazione adottata in relazione ai predetti soggetti, nonché la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

24.2 Il Referente assicura in particolare:

- (a) l'indicazione chiara, in ciascuna pagina web, della data e dell'ora dell'aggiornamento dei dati;
- (b) la diffusione, nel più breve tempo possibile, di un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito Internet della Società;
- (c) la citazione della fonte di informazione, in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- (d) la notizia, nei comunicati previsti dalla normativa vigente, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti inerenti gli Eventi Rilevanti riportati nei comunicati, che non siano stati pubblicati attraverso altre modalità;
- (e) l'indicazione, nei documenti pubblicati sul sito Internet della Società, se trattasi di versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (f) eventuali rinvii ad altri siti Internet, sulla base della correttezza e neutralità ed in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- (g) l'indicazione della fonte e della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (h) la libera consultazione del sito Internet della Società, evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionare l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.

24.3 Il sito Internet di TIP soddisfa i requisiti seguenti:

- (a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- (b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

PARTE IV – IL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE

25. NORME GENERALI

- 25.1 Ai sensi dell'art. 18 del MAR, la Società è tenuta a:
- (a) redigere un Registro delle Persone Informate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito;
 - (b) aggiornare tempestivamente il Registro delle Persone Informate; e
 - (c) trasmettere il Registro delle Persone Informate alla CONSOB non appena possibile dietro sua richiesta.
- 25.2 La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le Persone Informate figuranti nel Registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 25.3 Il Registro delle Persone Informate include almeno:
- (a) l'identità di tutte le Persone Informate;
 - (b) il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro delle Persone Informate;
 - (c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
 - (d) la data di redazione del Registro.
- 25.4 TIP aggiorna il Registro delle Persone Informate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro;
 - (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta al Registro; e
 - (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
- Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 25.5 La Società conserva l'elenco delle Persone Informate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 25.6 La struttura del Registro nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento sono dettagliatamente disciplinate nella Procedura "Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate" tempo per tempo adottata dalla Società.

PARTE V – DISPOSIZIONI GENERALI

26. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Il presente Codice è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2016 e sostituisce quello approvato in data 28 luglio 2005, e successivamente modificato in data 11 marzo 2015.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di cui al Codice di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato, quale tempo per tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;

(ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel _____

n. fax _____

indirizzo e-mail _____

(Data)

(Firma)

Tutti i termini utilizzati nella presente lettera con lettere iniziali in carattere maiuscolo hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Codice di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento di Borsa, più in particolare, del presente Codice.

(Data)

(Firma)